



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DI NUOVE MISURE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE STANZIATE DAL DECRETO LEGGE PER LA SEMPLIFICAZIONE ANNO 2020

Il giorno ----- alle ore ----- presso il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 per la definizione delle nuove misure della quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione e dell'acconto della retribuzione di risultato da attribuire ai dirigenti generali, ai dirigenti superiori e ai primi dirigenti del suddetto Corpo a decorrere dal 1 gennaio 2022.

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Sottosegretario di Stato, On. Carlo Sibilia, ed è composta dal Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Prefetto Laura Lega, dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Ing. Guido Parisi, dal Direttore Centrale per le Risorse finanziarie, Dott. Fabio Italia.

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni sindacali del personale direttivo e dirigente del comparto autonomo di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico" firmatarie dell'ipotesi di accordo sindacale per il triennio economico e normativo 2019-2021, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica.

## PREMESSO CHE

L'articolo 209, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e l'articolo 9, comma 1, lettera a, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, prevedono che, a seguito dei provvedimenti di individuazione e graduazione degli incarichi di funzione dirigenziale, la misura della retribuzione di rischio e di posizione è determinata attraverso il procedimento negoziale in sede di accordo integrativo nazionale.

L'articolo 15, comma 3, lettera a, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, di recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevede che la contrattazione integrativa si svolge, tra l'altro, per l'attuazione della disciplina concernente il trattamento economico accessorio, ivi compreso quello collegato al risultato connesso al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Gli articoli 8, comma 5, e 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio economico e normativo 2016-2018, prevedono che la quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è determinata con decreto del Capo del Dipartimento in relazione alla graduazione degli incarichi di funzione disposta con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 77 (successivamente confluito nell'articolo 209) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

I decreti del Ministro dell'interno del 29 gennaio 2019 e del 21 febbraio 2019 provvedono, ai sensi degli articoli 200, comma 1, e 209, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, alla individuazione e graduazione degli incarichi da conferire ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Con decreto del Capo del Dipartimento n. 371 del 30 dicembre 2019, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno al n. 253 del 20 gennaio 2020, in esito ad accordo integrativo nazionale del 5 dicembre 2019, certificato dal suddetto organo di controllo con nota n. 78739 del 20 dicembre 2019, sono state determinate le misure della quota variabile della retribuzione di rischio e dell'acconto della retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a decorrere dal 1 gennaio 2019.

L'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede:

- al comma 7 che, in relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato: per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 363.938 a decorrere dal 1 gennaio 2022; per la retribuzione di risultato di euro 161.675 a decorrere dal 1 gennaio 2022.

- al comma 8 che, per le medesime finalità di cui al precedente comma 7, il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato: per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 100.371 a decorrere dal 1 gennaio 2022; per la retribuzione di risultato di euro 32.267 a decorrere dal 1 gennaio 2022.

### LE PARTI CONVENGONO

1. In considerazione della disponibilità finanziarie certe e stabili di cui in premessa, di corrispondere al personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco miglioramenti retributivi, a decorrere dal 1 gennaio 2022, assicurando sviluppi omogenei e proporzionati in base alla dotazione organica del ruolo, delle qualifiche e dei livelli di appartenenza.

2. Di rideterminare gli importi della quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione nelle seguenti misure annue lorde per tredici mensilità, a decorrere dal 1 gennaio 2022.

| Retribuzione di rischio e posizione (quota variabile) | Livello         | Misura vigente | dal 2022  |
|---|-----------------|----------------|-----------|
| Dirigente generale                                    | A/B             | 37.780,00      | 42.143,96 |
| Dirigente superiore                                   | C               | 15.400,00      | 18.900,00 |
| Dirigente superiore                                   | D / D-AIB       | 13.300,00      | 16.300,00 |
| Primo dirigente                                       | E               | 12.900,00      | 14.100,00 |
| Primo dirigente                                       | F /F-AIB / F-TP | 9.200,00       | 10.293,45 |

3. Di rideterminare gli importi dell'acconto della retribuzione di risultato nelle seguenti misure annue lorde per tredici mensilità, a decorrere dal 1 gennaio 2023 e con riferimento all'anno 2022, salvo conguaglio successivo all'accertamento e alla ripartizione delle risorse disponibili sul pertinenti fondi per la retribuzione accessoria per ciascun anno di competenza e agli esiti delle procedure di valutazione dei risultati connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

